Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18167 **Data: 20/02/2019**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 17/02/2019 relativo all'incontro (13162) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Stadio del ghiaccio Pranives (BZ) il 16/02/2019 tra HC Gherdeina U17 (466) e Milano Rossoblu U17 (604).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Milano Rossoblu Srl (604):
 GSP18056 del 08/11/2018: ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione dell' Art. 5R) delle N.O.F.A. Comuni 2018/2019

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Hockey Milano Rossoblu Srl (604)** di €. 200,00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.5.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 17 – 2018/2019, per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori inferiore a quello regolamentare.

D) Motivazione:

Hockey Milano Rossoblu Srl (604)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che la squadra ospite ha indicato a referto un numero di giocatori inferiore a quello minimo regolamentare previsto dall' art. 5.2. delle N.O.F.A. Giovanili – categoria U17 - 2018/2019, ossia 11 atleti di movimento e due portieri, anziché 13 + 2;
- considerato che in base alle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019 attualmente in vigore, la violazione di tale regola **non è più sanzionata** con la perdita della gara a tavolino da parte della squadra in difetto, né ci si può appellare, al fine di decretare la sconfitta a tavolino, al solo disposto dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia, ai sensi del quale tale grave sanzione si giustifica soltanto nei casi in cui si siano verificati, nel corso dell' incontro, "*fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento della manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva";*
- ritenuto comunque che la segnalata violazione mantenga, anche sulla base dell' attuale normativa federale, il carattere di illiceità disciplinare, restando infatti immutati i presupposti, le finalità e soprattutto i valori etici tutelati dalle prescrizioni regolamentari sul punto (tutela della salute degli atleti);
- ritenuto, quindi, che la violazione della citata regola da parte delle società, pur non più punibile con la perdita della gara a tavolino, debba essere comunque sanzionata quanto meno con l' ammenda, prevista dall' art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia, trattandosi di inosservanza di una regola di rilevanza primaria dettata dalle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019;
- valutato che l'infliggenda ammenda possa essere contenuta nell' importo di €. 200,00.- (duecento/00) trattandosi della prima infrazione di tale specie;
- ciò premesso visti gli artt. 5.2 N.O.F.A. Giovanili categoria Under 17 2018/2019 e 24, n.3, II parte, lett. b)

del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società Hockey Milano Rossoblu (604) la sanzione pecuniaria dell' **ammenda di € 200,00.- (duecento/00),** con **avvertimento** che, in caso di successiva infrazione della stessa specie, saranno applicate altre, più gravi, sanzioni disciplinari.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Milano Rossoblu Srl (604).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi